

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2022

Anno ultimo rendiconto approvato	2021
Numero abitanti	2.573
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2021
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	298.624,19
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	60.769,16
Totale spesa	359.393,35

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.784.054,27	1.816.055,37	1.901.569,82
2 - Trasferimenti correnti	97.814,55	364.172,14	186.802,37
3 - Entrate extratributarie	898.373,83	1.090.694,63	475.155,64
Totale entrate	2.780.242,65	3.270.922,14	2.563.527,83
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni	2.871.564,20		
F.C.D.E.	137.796,25		
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.	2.733.767,95		

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
13,15 %	27,60 %	31,60 %	14,45 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	395.126,60	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	754.519,95	NO

Spesa del personale anno 2018	528.946,95
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2022	28,00	677.052,10
2023	29,00	682.341,57
2024	30,00	687.631,04
2025	30,00	687.631,04
2026	30,00	687.631,04



COMUNE DI POGGIO IMPERIALE

PROVINCIA DI FOGGIA

Porta della Puglia e del Gargano

Allegato B) al verbale n. 12 del 16/08/2022	Parere alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 79 del 08.08.2022 avente ad oggetto - Programmazione fabbisogno di personale 2022 – 2024. Integrazione Programmazione anno 2022 – 2024 e verifica sussistenza parametri art. 33 D.L. n. 34/2019 a seguito dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2021 -.
---	--

Il Revisore dei Conti procede al rilascio del parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale in oggetto.

Premesso che

in data 08.08.2022 è stata inviata a mezzo pec la proposta di Delibera di Giunta in oggetto a firma del Responsabile del Settore Finanziario, dott. Antonio Potente, con i relativi allegati e la richiesta del pertinente parere;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della legge 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;
- l'art. 1, comma 557 ter della legge 296 2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008;
- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede, quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di

soprannumero o eccedenze di personale;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che

- le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali, a seguito dell'entrata in vigore di apposito decreto ministeriale attuativo specifico per gli enti locali, sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del D.L. 34/2019 e, in particolare, del Decreto attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;
- che il Decreto attuativo del 17 marzo 2020, partendo dalla definizione di Spesa di personale e di Entrate correnti (art. 2) quali dati economici necessari per determinarne il correlato rapporto, e rinvenibili dai rendiconti approvati, stabilisce con tre tabelle i criteri di calcolo;
- che, in particolare, la tabella 1 suddivide i Comuni per fasce demografiche, alle quali corrisponde una percentuale, definita "valore soglia";
- che la legge di bilancio 2020 ha stabilito che *"i Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato."*;
- che il testo del Decreto attuativo del 17 marzo 2020 definisce la spesa di personale come l'insieme di tutti gli impegni di competenza per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto di gestione approvato;
- che le "entrate correnti" sono definite nella media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE, stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- che, per il periodo 2020-2024, i Comuni potranno utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati nell'ultima tabella, fermo restando il limite del valore soglia per ciascun ente, quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale ed il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- che, con deliberazione della Conferenza Stato – Città Autonomie Locali n. 573 del 30.01.2020, è stata indicata la data del 20 aprile 2020, come data di entrata in vigore dello schema di decreto ministeriale applicativo dell'articolo 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- che le indicazioni della Conferenza Stato-Città Autonomie Locali sono state recepite nel D.M. 17 marzo 2020, rubricato "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G.U. numero 108 del 27 aprile 2020, in vigore dal 20 aprile 2020;
- che, con successiva Circolare dell'08.06.2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero dell'Interno, emanata in attuazione dell'articolo 33,

comma 2, del D.L. n.34/2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, sono state dettate istruzioni relative all'applicazione della predetta normativa;

- che la Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Lombardia con parere n. 74/2020 del 28 maggio 2020 ha ritenuto che, in relazione ad un piano di fabbisogno del personale approvato precedentemente al decreto ministeriale del 17 marzo 2020, non possa applicarsi la pregressa normativa in materia assunzionale, ma lo stesso piano deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal D.M. del 17 marzo 2020;
- il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:
 1. art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e, in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applichi il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 2. art. 1 comma 557-quater, della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014, assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
 3. art. 16 del D.L. 24/6/2016, n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 richiedendo:
 - rispetto del pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
 - rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
 - rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
 - rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
 - invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
 - obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Dato atto che:

- con deliberazione n.31 del 21.03.2022 la Giunta Comunale approvava la programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Poggio Imperiale per il triennio 2022-2024, annualità 2022, e che venivano allegati alla predetta deliberazione i conteggi relativi all'applicazione del D.M. sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto approvato (rendiconto 2020) in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), dai quali risultava che il Comune evidenziava un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al **12,17%** ;

- in data 28.04.2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 veniva approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021 del Comune di Poggio Imperiale;
- con il parere n. 55/2020 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna - veniva chiarita la necessità di provvedere alla verifica del rispetto dei parametri previsti dal richiamato DM alla luce dei dati del nuovo Rendiconto approvato qualora non siano state già avviate le procedure assunzionali, condizione esistente per il Comune di Poggio Imperiale;
- che con il presente atto l'Ente ha proceduto ad effettuare la verifica del permanere delle condizioni previste dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020 a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2021;
- l'Amministrazione Comunale intende, inoltre, integrare, sulla base di nuove valutazioni effettuate e in relazione alle disponibilità del Bilancio 2022-2024, il fabbisogno del personale del Comune di Poggio Imperiale per il periodo 2022-2024, definito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21.03.2022, con le nuove procedure assunzionali, così come previste dalla deliberazione di Giunta in oggetto.

Esaminati, quindi i conteggi relativi all'applicazione del DM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto approvato (rendiconto 2021) in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che

- il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 13,15%; (Allegato A alla proposta di delibera in oggetto);
- il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DM, all'articolo 4, tabella 1;
- secondo l'art. 4, comma 2, del citato decreto, i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 2 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;
- l'articolo 5 del decreto, limitatamente all'anno 2022, prevede una percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale, rispetto al consuntivo 2018;
- il Comune di Poggio Imperiale non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
 - con la delibera n. 24 del 3 marzo 2022 si è provveduto alla ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2022;
 - non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2021;
 - con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 – 557-bis – 557-ter - 557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1-quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2, lett. c., del D.L. 66/2014);
 - sulla base delle informazioni che allo stato attuale sono in possesso dell'ente, il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2022 e la sostenibilità finanziaria nel tempo delle nuove assunzioni senza alterare gli equilibri di bilancio pluriennali;

- il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2, lett. c., del D.L. 66/2014);

considerato che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.06.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;
- la verifica degli equilibri al bilancio di previsione 2022-2024 è stata approvata con deliberazione consiliare n. 19 del 29.07.2022;
- l'ultima variazione di bilancio 2022-2024 è stata approvata con deliberazione di Giunta n. 78 del 01.08.2022 da ratificare a seguito della proposta di delibera di Consiglio n. 24 del 08.08.2022;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale rispettando l'art. 1 comma 557 L. 296/2006, nonché il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- che risulta essere approvato il piano triennale delle azioni positive L. 125/1991 – Triennio 2022/2024 con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14.02.2022;
- che risulta adottato il piano delle performance con delibera di Giunta n. 30 del 16.03.2022;

VISTO

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Antonio Potente;

il Revisore dei Conti

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 08.08.2022 avente ad oggetto - Programmazione fabbisogno di personale 2022 – 2024. Integrazione Programmazione anno 2022 – 2024 e verifica sussistenza parametri art. 33 D.L. n. 34/2019 a seguito dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2021 -.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

16 Agosto 2022

Il Revisore dei Conti

Dott. Nicola Mignozzi